REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMUNE DI GIBA

Provincia del Sud Sardegna

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEL COMUNE DI GIBA

L.R. 9 marzo 2022 n.3, art.13 "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti" Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1.
Nuovi indirizzi per la ripartizione delle risorse aggiuntive ai Comuni e per l'accesso ai contributi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 19/48 DEL 1.06.2023

BANDO PERMANENTE

Annualità 2023 - 2024 - 2025

Sommario

ART. 1 - Finalità 3

ART. 2 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze 3

ART. 3 - Beneficiari 5

ART. 4 - Criteri di selezione delle domande 8

ART. 5 - Istruttoria delle domande e approvazione della graduatoria 9

ART. 6 - Stipula del contratto 11

ART. 7 - Spese ammissibili 11

ART. 8 - Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione 12

ART. 9 - Risoluzione del contratto 13

ART. 10 - Controlli 14

ART. 11 - Spese contrattuali 14

ART. 12 - Informazioni sul procedimento 14

ART. 13 - Informativa privacy 14

ART. 14 - Disposizioni Finali 18

ART. 1 - Finalità

La Legge Regionale n. 3 del 09.03.2022 - Legge di stabilità 2022, all'art. 13 (Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento), comma 2, lettera b), stabilisce che la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000,00;

Con la Deliberazione G.R. n. 20/59 del 30.06.2022, in combinato con le modifiche apportate con la Deliberazione G.R. n. 19/48 del 01.06.2023, Allegato 1, Paragrafo 1-Indirizzi operativi ai comuni per l'individuazione dei beneficiari, si stabilisce che i comuni dovranno selezionare i beneficiari in base a criteri concorrenziali e non discriminatori indicati nei bandi, che saranno predisposti dai medesimi in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di riferimento.

ART. 2 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze

Le domande di partecipazione al bando, bollate ai sensi di legge, debbono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli che saranno resi disponibili e trasmesse, dal giorno 20.01.2025 alle ore 13:00 del 20.02.2025 a mezzo PEC al seguente indirizzo di PEC del Comune di Giba: ***protocollo@pec.comune.giba.su.it*** o mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Giba.

La stessa dovrà essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

- mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Giba – via Principe di Piemonte – 09010 Giba (SU) contenente la seguente dicitura: **"BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O LA RISTRUTTURAZIONE PRIME CASE UBICATE NEL COMUNE DI GIBA"** seguito dal nome e cognome del richiedente.
- Invio in via telematica mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo di posta elettronica: ***protocollo@pec.comune.giba.su.it*** indicando nell'oggetto del messaggio **"BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O LA RISTRUTTURAZIONE PRIME CASE UBICATE NEL COMUNE DI GIBA"** seguito dal nome e cognome del richiedente.

Possono presentare istanza per l'assegnazione di contributi di cui all'art. 13 della Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, coloro i quali sono interessati ad acquistare e/o ristrutturare la prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione, con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, in cui il nucleo familiare (attuale o in fase di costituzione) del richiedente ha la residenza anagrafica o in cui la trasferirà, e la cui proprietà fa o farà capo al suddetto nucleo familiare. La residenza deve essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.

In ottemperanza alla D.G.R. n. 19/48 del 01/06/2023 richiamata in premessa, "sono ammessi gli acquisti effettuati e i lavori iniziati successivamente alla data del 10 marzo 2022".

La domanda dovrà essere, a pena di irricevibilità, debitamente sottoscritta dal richiedente e redatta esclusivamente avvalendosi del modulo predisposto ed allegato al presente bando, unitamente ad un documento d'identità in corso di validità.

Si ribadisce che alla richiesta di contributo (Allegato A), debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia del Documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità del richiedente.

Contestualmente alla richiesta di contributo si dovrà trasmettere la scansione della marca da bollo annullata o eventuale ricevuta di pagamento telematico.

Inoltre alla domanda di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Per acquisto prima casa:

a) Copia del preliminare di vendita o, in caso di acquisto già perfezionato, copia dell'atto notarile di compravendita;

Per opere di ristrutturazione:

a) Computo metrico estimativo a firma di tecnico abilitato; qualora l'ufficio tecnico riscontrasse nel computo metrico l'applicazione di prezzi anomali rispetto a quelli correnti di mercato, procederà al decurtamento dell'importo del finanziamento richiesto, previo avviso del richiedente;
b) Relazione descrittiva contenente la descrizione e l'illustrazione dei contenuti tecnici dell'intervento e delle scelte progettuali adottate e specificazione sintetica delle destinazioni d'uso e delle specifiche opere previste;

c) Documentazione fotografica, anche su supporto informatico, che individui univocamente l'immobile per il quale si fa istanza e nel contempo individui lo stato di degrado e le parti da ristrutturare;
d) Planimetrie dell'edificio con relativi estremi catastali;
e) Ulteriore documentazione ritenuta utile dal richiedente per l'attribuzione dei punteggi stabiliti al successivo art.4);

La presentazione della domanda di ammissione al contributo, costituita dal modulo predisposto **"Allegato A",** contenente tutte le dichiarazioni richieste, dovrà avvenire nella modalità ed entro i termini stabiliti delle finestre temporali appresso riportati:

- **Risorse Anno 2023 - 2024 –** prima finestra temporale: **inizio dal 20/01/2025 entro il 31/03/2025;**
- **Risorse Anno 2025 –** seconda finestra temporale: **inizio dal 10/06/2025 entro il 30/09/2025;**

I termini stabiliti per le finestre temporali delle annualità successive al 2025 potranno subire modifiche.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il termine indicato.

Il Comune di Giba è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per motivi tecnici;

Ogni soggetto richiedente può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

In questo caso, farà fede a pena di esclusione la data ed ora di ricezione della PEC.

Acquisite le domande di contributo, il Servizio comunale competente accerta il possesso dei requisiti di partecipazione e procede ad attribuire alle singole domande i punteggi, riferiti ai criteri di selezione di cui al successivo art.4, e formula la graduatoria finale di merito.

ART. 3 - Beneficiari

L'Amministrazione Comunale finanzierà con le risorse a disposizione per l'annualità 2023-2024-2025, le istanze che rispettano le seguenti condizioni:

1. *acquisto e/o ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione in cui il nucleo familiare (attuale o in fase di costituzione) del richiedente ha la residenza anagrafica o in cui la trasferirà, e la cui proprietà fa o farà capo al suddetto nucleo familiare. La categoria catastale dell'alloggio acquistato o ristrutturato deve essere residenziale e diversa da A1, A8 e A9. In caso di ristrutturazione, la categoria catastale di*

partenza può essere di qualsiasi tipo, ad eccezione delle summenzionate categorie A1, A8 e A9. Si, infine, precisa che al nucleo familiare del richiedente il contributo per la sola ristrutturazione deve fare capo la piena ed esclusiva proprietà dell'alloggio oggetto di intervento;

2. *Il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione;*
3. *Il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di € 15.000,00 a soggetto. In un nucleo famigliare può esserci un solo soggetto beneficiario;*
4. *Il contributo può essere concesso ad un nucleo famigliare in fase di costituzione, (composto anche da una sola persona), anche qualora il nucleo famigliare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;*
5. *Il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna. In caso di nucleo familiare costituendo, la domanda è ammissibile se almeno un componente sia residente in un Comune non inserito nell'elenco dei piccoli comuni della Sardegna;*
6. *Gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia: "Si intendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla*

legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria";

7. *L'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio. Si specifica che l'intervento di ristrutturazione non può riguardare esclusivamente pertinenze dell'alloggio/edificio;*
8. *Il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. Si precisa che al nucleo familiare del richiedente il contributo per la sola ristrutturazione deve fare capo la piena ed esclusiva proprietà dell'alloggio oggetto di intervento;*
9. *Il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;*
10. *Nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;*
11. *I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;*
12. *Le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;*

13. *Tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. É escluso l'acquisto di arredi;*
14. *Il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Tuttavia si specifica che non possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che abbiano fruito di altri contributi o agevolazioni la cui disciplina, anche regolamentare, preveda il divieto di cumulo con altri contributi aventi ad oggetto l'acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, a prescindere dall'arco temporale al quale il suddetto divieto si riferisce. In ogni caso, non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano già beneficiato dell'agevolazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32;*
15. *In ottemperanza alla D.G.R. n. 19/48 del 01/06/2023 richiamata in premessa nei nuovi bandi a decorrere dall'annualità 2023 sono ammessi gli acquisti effettuati e i lavori iniziati successivamente alla data del 10 marzo 2022.*

ART. 4 - Criteri di selezione delle domande

I contributi sono assegnati sulla base di un'apposita graduatoria di merito stilata nel rispetto dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1	**Residenza**	**Max 5/100**
1.1	Coloro che sono già residenti nel Comune di Giba	2
1.2	Coloro i quali trasferiscono la propria residenza da un altro Comune	5
2	**Tipologia di intervento**	**Max 60/100**
2.1	Solo acquisto di immobile	35
2.2	Sola ristrutturazione di immobile	45
2.3	Intervento complesso di acquisto e ristrutturazione di immobile	55
2.4	Intervento complesso di acquisto e ristrutturazione di immobile dichiarato inagibile	60
3	**Nucleo familiare**	**Max 25/100**
3.1	Nucleo familiare fino a 1 componente	3
3.2	Nucleo familiare fino a 2 componente	10
3.3	Nucleo familiare fino a 4 componenti	20
3.4	Nucleo familiare con oltre 4 componenti (5 e più)	25
4	**Richiedente**	**Max 10/100**
4.1	Giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio (persona che ha una relazione affettiva e solidaristica stabile ed in comunione di vita con un'altra persona) che abbiano costituito nucleo da non più di cinque anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni.	10

4.2	Nuclei familiari monogenitoriali.	5
1+2+3+4	**TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE**	**100/100**

In caso di richieste che abbiano conseguito lo stesso punteggio verrà considerata la condizione di debolezza sociale o economica con priorità per l'indicatore ISEE più basso.

ART. 5 - Istruttoria delle domande e approvazione della graduatoria

L'ammontare complessivo del contributo erogabile per ciascuna domanda finanziabile è pari a € 15.000,00, qualora si dovessero generare delle economie queste verranno assegnate mediante scorrimento della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento fino ad esaurimento della dotazione finanziaria dell'annualità a cui si riferisce il presente bando, oppure, in caso non vi fossero domande ammissibili a contributo sufficienti, le economie verranno traslate al bando dell'annualità successiva.

Le domande pervenute saranno esaminate dal Servizio comunale competente e saranno finanziate in ordine di graduatoria sulla base del punteggio ottenuto.

Il Servizio comunale competente gestirà la fase di istruttoria delle domande pervenute, provvedendo quindi:

- a valutare l'ammissibilità formale delle domande pervenute, definendone il relativo elenco;
- a formulare la graduatoria delle domande che si sono collocate in posizione utile per ricevere il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

Il Responsabile del Settore competente, con proprio atto, sulla base delle istruttorie effettuate provvede, entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande all'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili e all'approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili con indicata la relativa motivazione. L'eventuale richiesta di integrazioni da parte del Comune interrompe i termini del procedimento di istruttoria ed erogazione del contributo. La documentazione integrativa dovrà essere inviata dal beneficiario entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora le integrazioni stesse non risultino, a giudizio del Servizio comunale preposto, soddisfacenti, il Responsabile del Settore competente comunica, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s. m. i., i motivi ostativi dell'accoglimento della istanza di erogazione del contributo. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti del contributo possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione. La comunicazione interrompe i termini per

concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Successivamente alla conclusione dell'istruttoria verrà formata una graduatoria di merito per le domande pervenute e giudicate ammissibili applicando i criteri stabiliti al precedente paragrafo 8). Alle scadenze temporali successive alla prima verrà formata una graduatoria di merito per le domande pervenute e giudicate ammissibili in quella specifica finestra che andrà ad integrare la graduatoria scaturita dall'istruttoria relativa alla finestra temporale precedente. Coloro che hanno presentato domanda in una precedente finestra temporale e non sono beneficiari di contributo restano in graduatoria con il punteggio assegnato. Possono altresì presentare una nuova richiesta qualora ritengano di essere entrati in possesso di nuovi requisiti che modifichino il punteggio precedentemente attribuito. In tal caso verrà valutata la nuova richiesta che sostituirà la precedente che di conseguenza si intenderà decaduta. L'elenco delle domande ammissibili a finanziamento comprensivo di quelle finanziate con le risorse disponibili e di quelle non finanziate per esaurimento dei fondi sarà pubblicato sul sito web comunale, nella sezione "Bandi": la pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica agli interessati. Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie o di economie di spesa, al finanziamento delle ulteriori domande ammissibili, mediante scorrimento della graduatoria, a cui non è stato concesso il contributo per carenza di risorse a valere sul presente bando.

Art.5 – Documentazione di comprova dei requisiti

In seguito all'esame delle domande ed alla definizione della graduatoria ai fini dell'erogazione del contributo saranno verificati i seguenti documenti di comprova:

Per l'acquisto:

a) Planimetria dell'alloggio e certificato catastale con specificazione della categoria catastale e della data di costruzione;
b) Fotocopia dell'originaria licenza o concessione edilizia o permesso di costruire e del certificato di abitabilità / agibilità se prescritti all'epoca della costruzione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che la costruzione è anteriore al 2 settembre 1967;
c) Compromesso di vendita ovvero anche promessa unilaterale del venditore con l'indicazione del prezzo richiesto.

Per la ristrutturazione:

a) Elaborati grafici del fabbricato redatti da tecnico abilitato all'esercizio della professione, (Piante, sezione, prospetti etc.);
b) Relazione tecnica descrittiva delle opere di ristrutturazione da eseguire, redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione;
c) Computo metrico estimativo delle opere da eseguire, (con voci del prezzario regionale), e quadro economico con l'indicazione della spesa complessiva prevista. Nel quadro economico dovranno essere elencate le spese per i lavori, l'iva di legge e le spese tecniche;
d) Certificato catastale con specificazione della categoria catastale e della data di costruzione;
e) Atto di proprietà dell'immobile.

ART. 6 - Stipula del contratto

A seguito della comprova dei requisiti di ammissibilità si procederà alla stipula della convenzione, senza la quale non potrà in nessun modo essere erogato il contributo. La convenzione verrà stipulata dal responsabile del Servizio comunale competente, con i soggetti beneficiari, in bollo e nella forma di scrittura privata, soggetto a registrazione solamente in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

ART. 7 - Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

- **acquisto dell'immobile;**
- **lavori di ristrutturazione;**
- **spese tecniche per gli interventi di ristrutturazione;**

Le spese di acquisto ammesse a contributo sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione.

Tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA di legge. É escluso l'acquisto di arredi.

Tutte le spese devono essere opportunamente documentate mediante fattura e i pagamenti opportunamente tracciati mediante bonifico o altra forma elettronica di pagamento riconducibile al conto corrente bancario dedicato.

ART. 8 - Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione

A seguito di valutazione delle istanze e dell'approvazione definitiva della graduatoria che dispone l'assegnazione del contributo, quest'ultimo verrà erogato secondo le seguenti modalità:

a) in caso di acquisto in un'unica soluzione a seguito di presentazione dell'atto notarile di acquisto dell'immobile, che dovrà avvenire entro e non oltre il 30.06 dell'anno successivo rispetto all'annualità di contributo cui si è avuto accesso (ad es.: per il contributo concesso a valere su annualità 2024, il rogito dovrà avvenire entro e non oltre il 30.06.2025);
b) in caso di acquisto e ristrutturazione di immobile in un'unica soluzione a seguito di presentazione dell'atto notarile di acquisto dell'immobile e della ricevuta SUAPE di avvenuto deposito della pratica per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione i quali si dovranno concludere entro 36 mesi dall'erogazione del contributo con la presentazione della ricevuta SUAPE di presentazione della pratica di agibilità dell'immobile, pena la revoca dello stesso e la conseguente restituzione, e presentazione dei documenti attestanti la spesa complessiva sostenuta per i lavori di ristrutturazione;
c) in caso di sola ristrutturazione di immobile, il 50% del contributo concesso ad avvenuta presentazione della ricevuta SUAPE di avvenuto deposito della pratica per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, e la restante parte a saldo ad avvenuta presentazione della ricevuta SUAPE di avvenuta presentazione della pratica di agibilità dell'immobile, che dovrà avvenire entro 36 mesi dall'erogazione del contributo pena la revoca dello stesso e la conseguente restituzione, e presentazione dei documenti attestanti la spesa complessiva sostenuta per i lavori di ristrutturazione.

Ove le spese sostenute siano inferiori al finanziamento richiesto, l'importo del contributo sarà conseguentemente ridotto, con ricalcolo della percentuale indicata per l'erogazione del saldo finale. Tutti gli importi del contributo concesso saranno erogati mediante bonifico bancario su conto corrente bancario all'uopo dedicato intestato al beneficiario e tutti i pagamenti per le spese sostenute da parte del beneficiario dovranno avvenire mediante bonifico bancario. Sono espressamente escluse forme diverse di pagamento.

E' data facoltà al beneficiario di richiedere a titolo di anticipazione una quota massima del 50% del contributo erogabile, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria a garanzia, a carico del richiedente.

ART. 9 - Risoluzione del contratto

Rinuncia:

Nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento o l'acquisizione della residenza anagrafica nella nuova abitazione entro i termini previsti, il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.

In tal caso il comune provvederà alla revoca totale del contributo concesso.

In caso di rinunce successive all'erogazione del contributo, il responsabile del procedimento attiverà la procedura per il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

Revoca:

Il comune revoca il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- Il beneficiario violi l'obbligo di mantenimento della residenza e della dimora abituale (salvo circostanze eccezionali esempio: calamità naturali, gravi motivi di salute certificabili,….) nei cinque anni successivi all'erogazione a saldo del contributo;
- Il beneficiario aliena l'immobile prima dei cinque anni dall'erogazione a saldo del contributo;
- Qualora il beneficiario affitti l'immobile oggetto di contributo nei cinque anni successivi all'erogazione a saldo del contributo;
- Qualora il beneficiario non realizzi l'intervento di recupero nel suo complesso, entro i 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- Il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
- La mancata conclusione e/o rendicontazione del singolo intervento, entro i termini previsti, eventualmente prorogati;
- La falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
- La rendicontazione della spesa in modo non rispondente alle modalità previste dalla convenzione;
- Qualora il beneficiario non si renda disponibile a controlli e sopralluoghi, e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i limiti stabiliti dal bando.

In ogni caso la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate.

ART. 10 - Controlli

Il Comune di Giba, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure si sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

ART. 11 - Spese contrattuali

Tutte le spese di contratto sono a carico dei beneficiari. Sono del pari a carico dei medesimi tutte le imposte, ove dovute.

ART. 12 - Informazioni sul procedimento

Per il procedimento oggetto del presente Bando è il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Giba Ing. Maurizio Portas.

Gli interessati possono richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 13 - Informativa privacy

Cos'è?

Informazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia protezione dei dati personali rivolte alle seguenti categorie di persone (indicate con il termine "interessati") che comunicano direttamente i propri dati personali, o i cui dati vengono in altro modo acquisiti dal Comune, in relazione al procedimento in oggetto e che li riguarda.

Categorie di interessati

operatori economici (imprese, artigiani, professionisti) e loro rappresentanti o delegati o incaricati.

Titolare del trattamento

I suoi dati personali sono raccolti dal Comune di Giba che nell'esercizio dei propri compiti istituzionali li registra ed organizza compiendo alcune operazioni (consultazione, strutturazione, conservazione, eventuale comunicazione e terzi o diffusione, utilizzazione per le proprie finalità

istituzionali, ecc.) con o senza l'ausilio di strumenti informatici, telematici, o programmi gestionali in rete, in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati, avvalendosi:

sia di personale autorizzato, istruito e formato sul corretto trattamento dei dati;

sia di Responsabili del trattamento che trattano i dati per conto del Comune, per le finalità, per il tempo e con le modalità che sono loro indicate con un contratto o altro atto giuridico.

L'elenco dei soggetti nominati quali Responsabili del trattamento è disponibile presso l'Ente e può essere richiesto agli indirizzi e recapiti di seguito indicati.

Contitolare del trattamento

In base alla normativa vigente titolare del trattamento dei dati è anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che tratta i dati per eseguire i propri compiti istituzionali per le finalità previste dalla Legge.

Contatti del titolare

Comune di Giba con sede in Giba nella Via Principe di Piemonte – C.A.P. 09010 – C.F. e P.IVA 81002090926 – tel. 0781/964023 - PEC: protocollo@pec.comune.giba.su.it .

Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati nell'ambito dei compiti istituzionali del Comune per le finalità seguenti:

Stipulare ed eseguire i contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, forniture, lavori, nonché i concorsi pubblici di progettazione per le finalità istituzionali del Comune.

Nei casi previsti dalla legge, i dati saranno trattati anche ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o fini statistici, in modo conforme alle norme vigenti in materia.

Base giuridica

La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento di obblighi di Legge e contrattuali per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico di cui è investito il Comune trattandosi di trattamenti necessari:

per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali.

per adempiere obblighi legali.

per eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri.

Categorie di dati personali

Gli uffici del Comune acquisiscono i dati identificativi comuni (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza), recapiti e dati di contatto e tutti quegli altri dati necessari per perseguire gli scopi indicati, quali ad esempio:

- *comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia, antiusura e antiestorsione*
- *dati finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche da trasmettere alla Banca dati nazionale opere pubbliche*
- *dati bancari (IBAN)*
- *dati concernenti condanne penali, reati e connesse misure di sicurezza previsti dall'Art. 10 Reg. Ue 2016/679*

Fonti di acquisizione dei dati

I dati personali vengono forniti al Comune direttamente dagli interessati mediante compilazione della modulistica predisposta per il servizio.

Gli uffici del Comune possono acquisire anche altri dati personali concernenti gli interessati attraverso la consultazione di altre fonti accessibili all'ente per le finalità del trattamento e per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione al procedimento amministrativo di cui si tratta.

Obbligo o facoltà conferimento dati

Il conferimento dei suoi dati personali costituisce un obbligo legale e contrattuale oltre che un requisito necessario per concludere un contratto ed il trattamento avviene senza il consenso dell'interessato, come previsto dalla normativa sopra indicata che costituisce la base giuridica del trattamento. In caso di mancata o erronea indicazione dei dati non potrebbe ritenersi adempiuto il dovere previsto dalla legge, il contratto non potrebbe essere concluso e non sarebbe possibile adempiere agli obblighi contrattuali.

Vengono, comunque, acquisiti solo i dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati e l'interessato non è tenuto a fornire ulteriori dati.

Comunicazione dei dati

Per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente, i dati personali saranno comunicati, nei soli casi previsti dalla Legge, a:

- *ANAC*

- *CONSIP*
- *Entrate*
- *Prefettura*
- *INPS, INAIL, altri enti prev. e ass.*
- *Istituti di credito*
- *Poste Italiane/gestori di servizi postali privati*
- *Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*
- *Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.*

Profilazione

I dati personali acquisiti non vengono utilizzati per prendere decisioni tramite l'utilizzo di sistemi automatici che non prevedono l'intervento umano e non vengono utilizzati per effettuare la profilazione degli interessati.

Trasferimento dei dati

I dati acquisiti dal Comune non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello spazio economico europeo né ad altre organizzazioni internazionali.

Qualora ciò fosse necessario per l'esecuzione dei compiti istituzionali, il trasferimento avverrà solo nei casi e modi previsti dal Regolamento Ue 2016/679, in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o, in mancanza, in presenza delle garanzie adeguate previste dall'art. 46 del Regolamento citato o delle deroghe previste per le specifiche situazioni indicate dall'art. 47 e in tal caso l'interessato sarà specificamente informato sul nome del paese terzo, sull'esistenza delle garanzie adeguate sui mezzi per ottenere una copia di tali dati e del luogo dove siano resi disponibili.

Periodo di conservazione

I dati acquisiti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e verranno trattati e conservati rispettando i seguenti termini di cancellazione:

- conservazione nell'archivio corrente fino al termine del procedimento.
- conservazione per 10 anni dopo la cessazione del rapporto contrattuale e fino a quando siano prescritte le azioni giudiziarie connesse all'esecuzione del contratto.
- in caso di contenzioso i dati necessari e pertinenti vengono conservati fino al termine dello stesso.

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali che li riguardano, la rettifica di quelli inesatti, l'integrazione di quelli incompleti, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda e possono opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

Senza escludere le specifiche modalità di esercizio dei diritti degli interessati, le richieste per l'esercizio dei diritti possono essere presentate al Comune, agli indirizzi sopra indicati, senza particolari formalità, anche per iscritto o tramite mail o PEC, allegando un documento di riconoscimento valido per consentire di identificare l'interessato.

Reclamo all'autorità di controllo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento citato.

Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE).

Per tutte le questioni che concernono il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti degli interessati, l'interessato si può rivolgere al Responsabile della protezione dei dati (RPD) Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

Affidatario	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
SIPAL srl	02848400921	Via San Benedetto, 60	09129	Cagliari	Dott. Danilo Cannas
Tel.	07042835	PEO: dpo@sipal.sardegna.it	PEC: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it		

Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: Sindaco del Comune di Giba.

ART. 14 - Disposizioni Finali

Il presente Bando non costituisce obbligazione per il Comune di Giba che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le

responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Per quanto non espressamente previsto dal Bando, si rimanda alla normativa vigente in materia.